DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 120/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ([2]).

(3) La direttiva 2001/23/CE abroga la direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ([3]), che è integrata nell'accordo e va pertanto abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XVIII dell'accordo dopo il punto 32c (direttiva 2000/79/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«32d. **32001 L 0023**: direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del punto 23 (direttiva 77/187/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII è soppresso.

([1]) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 36.
([2]) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
([3]) GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

Articolo 3

I testi della direttiva 2001/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

B. GRYDELAND

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.